

CASE DI SPEDIZIONE

NOZIONE CIVILISTICA DI SPEDIZIONIERE

La nozione di spedizioniere si ricava sia dal codice civile, il quale disciplina il contratto di spedizione, sia dalla legge professionale n. 1442/1941.

Il primo ne fornisce una descrizione sintetica, identificandolo con colui che “assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie” (art.1737 cod. civ.): in pratica, è un mandatario senza rappresentanza a concludere contratti di trasporto. In ciò, tra l’altro, si differenzia dal vettore, con il quale è stipulato direttamente il contratto di trasporto: cioè, mentre quest’ultimo assume l’obbligo di trasportare, lo spedizioniere s’impegna a far trasportare.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 1442/1941

La disciplina dell’attività dello spedizioniere è ancor oggi contenuta fondamentalmente nella legge 14 novembre 1941 n.1442. Più ampia di quella del codice civile è la nozione fornita da tale legge speciale, che sottopone agli obblighi da essa derivanti “gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizioni per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all’inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri” (art.1, comma 1, legge n.1442/1941). Di notevole rilevanza è l’inclusione nella nozione assunta dalla legge n.1442/1941 dei soggetti che si obbligano alla stipulazione dei contratti di trasporto, non solo in nome proprio, ma anche “in nome del committente”. Ne deriva che gli obblighi di iscrizione negli elenchi e i doveri connessi sono estesi anche agli spedizionieri muniti di rappresentanza, i quali, come visto, non sono tecnicamente tali secondo la disciplina del codice civile.

Si rileva, inoltre, vista la nozione di cui alla legge n.1442/1941, come l’iscrizione nell’elenco (ora sostituita da dichiarazione di inizio attività) abiliti anche al compimento delle “prestazioni accessorie” alla spedizione, cioè a quegli atti, sia di carattere materiale che giuridico, connessi con la conclusione e l’esecuzione del contratto di spedizione. Rientrerebbero in questa categoria attività quali il ritiro e la consegna della merce al destinatario, il deposito e la custodia, la pesatura, l’imballaggio, l’assicurazione delle merci medesime, gli adempimenti amministrativi, ecc.. Tuttavia, anche la dottrina e la giurisprudenza civilista ritengono pacificamente che lo spedizioniere possa impegnarsi a prestazioni accessorie non rientranti tra quelle proprie della spedizione, ma ad esse connesse, secondo quanto sopra indicato, senza che ciò gli faccia acquistare altra qualificazione giuridica.

Significativo è il fatto che la legge n.1442/1941 comprende nella sua sfera di applicazione coloro che esercitano “imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione”. Pertanto, l’obbligo della dichiarazione di inizio attività alla Camera di commercio incombe solo nei confronti di chi eserciti – o meglio, intenda esercitare - l’attività di spedizioniere qualora concorrano i seguenti requisiti:

- 1- la sua attività venga a rivestire il carattere dell’impresa in senso tecnico e, cioè, il soggetto possa qualificarsi imprenditore ai sensi delle leggi civili (art. 2082 cod. civ.);
- 2- l’oggetto dell’impresa comprenda l’esercizio con abitualità dell’attività di spedizione, non occorrendo tuttavia che tale attività sia l’unica o quella prevalente.

In altri termini, la legge n.1442/1941 riguarda solo gli spedizionieri “professionali”, non applicandosi così al mandatario (non importa se imprenditore o non imprenditore) che esegua occasionalmente l’incarico di concludere un contratto di trasporto.

IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI

Le imprese che vogliono svolgere attività di spedizioniere in provincia di Imperia, della Spezia o di Savona, devono effettuare segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

La pratica relativa alla dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare o, nel caso di società, da un legale rappresentante, che può nominare un preposto alla particolare attività.

L'adeguata capacità tecnica si dimostra mediante una delle seguenti condizioni:

- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

La disciplina recata dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge 1442 e dell'articolo 3 del DM 26 ottobre 2011, spinge a concludere che tutti i legali rappresentanti dell'impresa (oltre ai preposti) devono avere i requisiti. Tuttavia, qualora l'attività dell'impresa consti oltre che dell'attività di spedizione, anche di altra attività, appare possibile, distinguendo in maniera chiara i rami d'azienda, individuare un amministratore delegato al ramo d'azienda diverso da quello della spedizione non provvisto dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge. Ovviamente la delega deve essere chiara, nel senso che tale amministratore è appunto delegato alla sola attività extraspedizione, e non ha poteri di rappresentanza nell'ambito dell'attività regolata dalla legge 1442.

L'assenza di cause ostative si dimostra (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000) con l'autocertificazione che è inclusa nella segnalazione certificata di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 della legge medesima sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dagli eventuali benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si precisa che i requisiti morali che il richiedente deve avere, ai sensi del D.Lgs. 59/2010, art. 76, sono i seguenti: non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti:

- per le società di capitali e cooperative, dal legale rappresentante, dall'eventuale preposto e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 c.c., da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, da tutti i soci;

- per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Capacità finanziaria (da dimostrare soltanto in sede di primo inizio dell'attività): l'Impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro. Nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dalla proprietà di immobili (il cui valore deve essere attestato con perizia asseverata redatta da un professionista abilitato) o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata. L'originale delle eventuali polizze deve essere consegnato alla Camera di Commercio.

LA PRATICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio di tale attività è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio (del quale si attende l'attuazione), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. L'attività potrà essere iniziata contestualmente alla presentazione alla Camera di Commercio della s.c.i.a. contenuta nel modello "spedizionieri", che è reperibile in Comunica Starweb all'interno del portale www.registroimprese.it; tale modello deve essere allegato alla consueta modulistica destinata al Registro Imprese (la circolare esplicativa delle istruzioni relative alla più recente modulistica è anch'essa scaricabile dal sito www.rivlig.camcom.gov.it) e deve essere inviato telematicamente allo stesso. Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dagli eventuali benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione falsa.

Le imprese di spedizione presentano all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, compilando la sezione "scia" del modello "spedizionieri", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria (è consentita anche la presentazione della pratica tramite il modello "procura", con firma autografa e copia del documento di identità scansionate).

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "requisiti" del modello "spedizionieri".

Sono tenuti alla compilazione della sezione "requisiti" il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e gli eventuali preposti, che debbono pertanto possedere sia i requisiti morali, sia quelli professionali.

Si fa presente che di regola la legale rappresentanza spetta, nel caso di società in nome collettivo, a tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, a tutti i soci accomandatari; nelle srl, a tutti gli amministratori. Nel caso in cui la legale rappresentanza sia limitata e dunque non compete ad un soggetto per l'attività di casa di spedizione, tale limitazione deve risultare da un atto modificativo dei patti sociali o da un verbale assembleare iscritto nel Registro Imprese. In caso di esclusione della rappresentanza per l'attività, infatti, non occorre il possesso dei requisiti professionali.

Sono altresì tenuti alla compilazione della sezione "requisiti", limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, i consiglieri di società di capitali e cooperative (per queste ultime, anche il direttore), gli accomandatari di sas, i soci di snc, anche qualora privi del potere di rappresentanza.

I soggetti successivi al primo, compilano ciascuno un modello intercalare "requisiti".

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una scia per ognuna. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità sopra indicate.

In caso di attività esercitata nell'unità locale da un'impresa che ha la sede fuori provincia, non è necessario provvedere a compilare la sezione "REQUISITI" del modello, ovvero l'intercalare "REQUISITI", per i soggetti che abbiano contestualmente provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro Imprese della sede. Tuttavia per ogni localizzazione in cui viene esercitata l'attività, è necessario presentare l'Int P dei soggetti che operano (procuratori, preposti, dipendenti) nella localizzazione.

L'esercizio dell'attività è inoltre condizionato alla presentazione di idonea cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale in denaro (Ragioneria territoriale dello Stato presso l'Agenzia delle Entrate), nella misura di E 154,94 a favore della Camera di Commercio Riviera di Liguria oppure o titoli al portatore (legge n.1138/49), il cui originale deve essere consegnato alla Camera di Commercio;

MODIFICHE

Le modifiche inerenti l'attività o i soggetti che debbono possedere i requisiti sono comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione "modifiche" del modello "spedizionieri", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

LIBERAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE

Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attività, l'impresa richiede all'ufficio del Registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "modifiche" del modello "spedizionieri".

Trascorsi 40 giorni dalla data della pubblicazione senza che vi siano state opposizioni, il Conservatore del Registro Imprese, con apposita decisione, provvederà a deliberare la liberazione della fideiussione dando mandato alla camera di Commercio di provvedere alla restituzione all'Istituto di Credito od Assicurativo del documento fideiussorio annullato.

La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del Registro delle imprese.

In caso di impresa già cancellata dal Registro Imprese, la domanda di svincolo deve essere fatta attraverso apposito modulo cartaceo.

SANZIONI

Le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge, che a norma dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività adottati, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello sviluppo economico.

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti.

Il Conservatore del Registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

IMPRESE NON ITALIANE

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010.

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 3 bis del DPR 558/1999.